

## FAQ SUCCESSIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

(D.D. G07999 del 7 giugno 2017)

111 - Le linee guida operative contenute nel documento “Vademecum Operativo e Modalità di Rendicontazione”, prevedono che nel caso in cui il soggetto promotore sia costituito nella forma del Contratto di Rete, esso dovrà essere formalizzato (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio) quale Contratto di Rete c.d. “soggetto”, dotato di autonoma soggettività giuridica e capacità fiscale.

A tal proposito, si fa presente che la disciplina legislativa in materia di Contratto di Rete “soggetto” consente l’adesione successiva di ulteriori imprese rispetto a quelle firmatarie dell’atto di costituzione, mediante la verifica delle condizioni da parte dell’organo comune (accettazione automatica) ed il contestuale deposito presso la CCIAA competente delle firme digitali di ciascun nuovo soggetto aderente.

Alla luce di quanto esposto, si chiede se sia consentita la sottoscrizione del Contratto di Rete “soggetto” da parte di un numero inferiore di imprese rispetto a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda di finanziamento della Rete e, successivamente, l’ingresso, nel Contratto medesimo, delle altre attività economiche che hanno sottoscritto la lettera di intenti, attraverso le modalità alternative stabilite dalla disciplina in materia più sopra ricordate. Ciò in quanto non risulterebbe agevole, nella maggior parte dei casi, far coincidere i tempi di avvio e realizzazione del programma di Rete con quelli di costituzione formale del Contratto di Rete “soggetto”, che preveda l’immediata sottoscrizione dell’atto davanti al Notaio da parte di tutte le imprese aderenti, dato il loro elevato numero.

**Con riferimento alle forme e modi di costituzione del soggetto beneficiario si fa sottolineare quanto segue:**

In ordine alla costituzione del soggetto promotore, l’articolo 5 dell’Avviso Pubblico stabilisce le forme giuridiche consentite e la tipologia dei soggetti ammessi. Tra le forme ammesse è contemplata quella del “Contratto di Rete”. Le linee guida contenute nel “Vademecum operativo e Modalità di rendicontazione”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, prevedono che la scelta del Contratto di Rete debba essere intesa **unicamente** quale Contratto di Rete c.d. “soggetto”, dotato di soggettività giuridica, capacità fiscale e responsabilità esterna.

Si ricorda che la costituzione di tale forma di Contratto necessita della sottoscrizione di un atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata dal Notaio.

Copia dell’atto costitutivo dovrà essere trasmesso da parte del Comune beneficiario alla Regione ai fini dell’erogazione del secondo acconto del finanziamento regionale insieme alla rendicontazione pari almeno all’80% del primo acconto ricevuto (articolo 15, comma 1 dell’Avviso Pubblico).

Preventivamente, l'eventuale trasferimento di risorse al soggetto promotore da parte del Comune beneficiario, così come la regolazione dei rapporti tra i due soggetti, potranno avvenire solo dal momento in cui il soggetto promotore sia stato regolarmente costituito. Nel caso di Contratto di Rete "soggetto", ad esso dovranno, ovviamente, aderire tutte le attività economiche elencate in fase di domanda di finanziamento (e che abbiano sottoscritto la lettera di intenti).

Qualora l'atto costitutivo davanti al Notaio sia stato sottoscritto da un numero inferiore di imprese rispetto a quello dichiarato nella domanda di finanziamento, è possibile il ricorso alle procedure alternative di accesso comunque previste dalle leggi che disciplinano l'istituto del Contratto di Rete (accettazione automatica successiva alla costituzione e deposito delle firme in CCIAA), al fine di consentire l'adesione anche di quelle imprese che non hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ma che hanno espresso la volontà di partecipare alla Rete nella lettera di intenti (in tal caso, unitamente all'atto costitutivo, dovrà essere trasmesso anche il certificato camerale che contempli tutte le attività aderenti alla Rete), fatte salve le riduzioni/integrazioni dei partecipanti previste al punto 2) del citato Vademecum.

**112. Quale soggetto (tra soggetto beneficiario e soggetto promotore) effettua tutte le procedure per la realizzazione del Programma di Rete, ad eccezione degli "eventuali interventi infrastrutturali di propria competenza finalizzati agli obiettivi previsti dal programma (articolo 6, comma 5, lettera c), dell'Avviso Pubblico), ad esempio gli acquisti o la procedura per l'individuazione del manager?**

In base a quanto previsto dall'Avviso Pubblico in oggetto, è consentito il trasferimento delle risorse regionali, da parte del comune beneficiario, al soggetto promotore, previa costituzione formale dello stesso, a seguito della regolazione dei rapporti tra i due soggetti eventualmente stabilita anche con apposito atto di intesa. In base a quanto concordato, ciascun soggetto (comune e rete) procederà, per quanto concordato, all'attuazione degli interventi programmati. Si sottolinea che, in particolare, l'Avviso Pubblico, all'articolo 8, prevede che sia il soggetto promotore a stipulare il rapporto lavorativo con il soggetto prescelto (Manager).

**113. I contributi corrisposti alla Rete da parte del Comune sono da intendersi quale erogazione di fondi alle PMI o il Comune cura direttamente le procedure e salda i fornitori per i beni e servizi erogati?**

Il trasferimento di parte delle risorse al soggetto promotore è previsto dall'Avviso Pubblico in oggetto. La regolazione dei rapporti tra il comune e la Rete, al fine di tale trasferimento, è affidata, qualora ritenuto utile dalle due parti, ad apposito atto di intesa. In base a quanto stabilito, ciascuno dei due soggetti coinvolti effettuerà i relativi interventi contenuti nel programma di rete. Nel caso di interventi attuati dal soggetto promotore, questi ne curerà la procedura, saldando i creditori e rendicontando al comune che a sua volta lo farà nei confronti della regione.

114. Se si tratta di contributi alle imprese, come possono entrare nel patrimonio comunale gli arredi acquistati?

Per quanto riguarda la destinazione dei beni acquistati (oltre al vincolo di destinazione di 4 anni previsto dall'Avviso pubblico in oggetto), essa potrà essere determinata nell'ambito della regolazione dei rapporti tra soggetto beneficiario e soggetto promotore (protocollo, intesa, ecc.). La soluzione concordata investirà, naturalmente, anche gli elementi di arredo urbano. In tal caso si ritiene che, stante la naturale destinazione di tali beni e pur considerando la questione relativa alla proprietà degli stessi da regolare in fase di intesa tra soggetto beneficiario (Comune/ Municipio di Roma Capitale) e Rete di Imprese, non possano comunque essere sottratti, decorso il periodo relativo al vincolo di destinazione, dal servizio alla generalità dei cittadini.

115. Come esercita il Comune il controllo, quale responsabile, “nel rispetto della normativa fiscale e di tutte le disposizioni in vigore – anche europee – in tema di utilizzo di contributi pubblici” (articolo 4, comma 5, lettera b), dell'Avviso pubblico in oggetto), assicurando “la realizzazione delle opere ammesse nel programma di Rete approvato, nel rispetto delle normative specifiche vigenti al momento dell'intervento medesimo” (articolo 4, comma 5, lettera i), dell'Avviso)?

Si tenga presente che l'erogazione di risorse, a seguito dell'ammissione al finanziamento del programma di rete, avviene, ovviamente, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di contributi pubblici statali ed europei. Il controllo da parte del Comune è relativo all'effettiva realizzazione degli interventi previsti dal programma di rete, alle procedure di trasferimento delle risorse al soggetto promotore, alla correttezza delle singole spese effettuate ed alla regolarità della rendicontazione trasmessa dal soggetto promotore, e dal Comune alla Regione.

116. Con riferimento all'articolo 14, comma 1 (“*il soggetto beneficiario definirà le modalità di gestione finanziaria anche nei confronti del soggetto promotore*”), si richiede di specificare se la definizione delle modalità vada formalizzata con atto deliberativo.

Con riguardo all'articolo 14, comma 1 dell'Avviso Pubblico in oggetto, i rapporti tra soggetto promotore e comune, ferma restando la libera determinazione delle parti, potranno essere regolati anche sulla base di un **atto formale di intesa** (comprese le modalità di rendicontazione, i tempi di realizzazione degli interventi, la gestione e manutenzione dei beni acquistati, i termini di destinazione di tali beni, anche in ordine al vincolo di destinazione previsto all'articolo 18, comma 1, lettera d), dell'Avviso Pubblico, il modello di partenariato, ecc.).

117. Con riferimento all'art. 15, comma 2 (“*la rendicontazione di cui al comma 1, lett. b) deve pervenire entro 120 giorni dalla richiesta di liquidazione del primo acconto di cui al comma 1, lett. a)*”):

- l'Ente beneficiario deve fare una richiesta di liquidazione?

- in caso contrario a cosa si riferiscono i 120 giorni entro i quali inviare la rendicontazione intermedia?

Con riferimento all'articolo 15, comma 2, dell'Avviso Pubblico in oggetto, il termine di 120 giorni relativo alla presentazione della rendicontazione intermedia (ed alla trasmissione di copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore) decorre dall'invio della richiesta di liquidazione da parte della Direzione regionale competente agli uffici del bilancio (si tratta dunque di un atto interno all'amministrazione regionale, di cui viene data notizia a tutti i comuni interessati).

Il soggetto beneficiario non deve dunque trasmettere, a tal fine, alcuna richiesta alla Regione.

**118. Il soggetto privato costituito deve rimettere fattura al Comune (soggetto beneficiario) per le somme attribuite?**

Nel caso di trasferimento parziale o totale del finanziamento concesso al soggetto promotore (una volta costituito), ai fini dell'attuazione di tutta o parte del programma di rete approvato, il soggetto promotore dovrà naturalmente rendicontare la spesa al Comune, attraverso la presentazione dei giustificativi debitamente quietanzati, relativi agli interventi attuati. A sua volta il Comune renderà, nei termini stabiliti dall'Avviso Pubblico, alla Regione.

In fase di regolazione dei rapporti tra Comune e soggetto promotore, possono essere stabilite diverse modalità di rendicontazione tra i due soggetti. Qualora le parti lo ritenessero opportuno, il soggetto promotore, anticipando la spesa, presenterebbe successivamente fattura al comune (quietanzata o meno) che liquiderebbe il dovuto.

Si ribadisce che, nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso Pubblico sul punto, è possibile stabilire apposite modalità relazionali tra i due soggetti coinvolti.

**119. All'interno del progetto di Rete sono stati inseriti degli interventi effettuati direttamente dal Comune e completamente a suo carico. Tali interventi sono integrativi e/o complementari alle attività previste all'interno del Programma di Rete:**

- Nel caso in cui il Comune riducesse o non potesse realizzare gli interventi inseriti nella richiesta cosa potrebbe comportare a livello di finanziamento regionale? (resta sempre inteso che la Rete o il Comune comunicheranno tali modifiche prima dell'inizio delle attività)

- Nel caso in cui il Comune avesse già iniziato o provveduto alla realizzazione degli interventi prima della data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione del finanziamento (art. 9, co.4) sono comunque ritenuti validi ai fini dell'attuazione del progetto di rete presentato?

Nel caso di modifiche al programma di Rete, l'articolo 17, commi 2 e 3, dell'Avviso Pubblico in oggetto, prevede la possibilità di variare il programma nei limiti percentuali indicati, attraverso una procedura di comunicazione o autorizzazione.

Nel caso specifico occorrerà, quindi, valutare i limiti e le forme dell'eventuale difformità rispetto al programma di Rete trasmesso in fase di presentazione della domanda.

Qualora invece il comune avesse in parte già realizzato o avviato interventi (previsti nel programma di Rete, ma finanziati con risorse diverse da quelle regionali) in un periodo antecedente la pubblicazione, sul BURL, della graduatoria (14 giugno u.s.), dovrebbero essere valutati caso per caso.

Si tenga comunque presente che tutte le spese effettuate e giustificate antecedentemente la pubblicazione sul BURL della graduatoria, relative ad interventi finanziati con le risorse regionali concesse, non saranno considerati ammissibili.

120. Nella riunione tenutasi in regione il 24/07/2017 con i soggetti beneficiari, alcuni hanno compreso che il previsto termine massimo di dodici mesi relativo alla realizzazione del programma di rete, decorresse non dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL del 13 giugno 2017 - determinazione n. G07999 del 7/06/2017 - , bensì, con riferimento al termine di 120 giorni indicati nell'art. 15 dell'Avviso Pubblico in oggetto e relativi alla prima rendicontazione, dalla richiesta di liquidazione dei fondi trasmessa dalla Direzione Sviluppo Economico agli uffici del Bilancio regionale.

Se ho capito bene dove posso trovare questa nuova disposizione?

Con riferimento al termine di 120 giorni previsto dall'art. 15, comma 2, dell'Avviso Pubblico in oggetto, questo decorre dal provvedimento di liquidazione trasmesso dalla Direzione regionale competente agli uffici del bilancio. Il provvedimento è stato trasmesso in data 26 luglio 2017.

E' da tale data quindi che è iniziato a decorrere il suindicato termine.

Diversamente, il termine di 12 mesi finalizzato alla realizzazione complessiva del programma di rete ammesso al finanziamento, decorre dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione al finanziamento – 13/06/2017 -.

122. Il progetto di Rete si basa fortemente sulla promozione del territorio, sulla stagione turistica e sulle tempistiche della filiera dell'accoglienza.

Vorremmo pertanto avviare il progetto il 1 novembre, in modo da poter modulare le attività su questa base. In ogni caso ci siamo già attivati per procedere alla costituzione formale della rete di imprese secondo le modalità previste dalla legge.

Inoltre, è possibile includere nuove imprese partecipanti senza limitazioni particolari, mentre per eventuali casi di abbandono e sostituzione bisognerà attenersi entro un limite del 10%, oppure richiedere a voi una autorizzazione preventiva?

A decorrere dal 13 giugno 2017 (data di pubblicazione sul BURL della graduatoria di ammissione al finanziamento) è consentito avviare tutte le attività ed attuare i relativi interventi previsti dal programma di rete finanziato.

L'articolo 5, comma 3, dell'Avviso Pubblico consente, successivamente alla costituzione formale del soggetto promotore, l'adesione di altre attività economiche su strada senza particolari limitazioni.

Per quel riguarda la sostituibilità delle aziende, nei casi di recesso, le modalità ed i limiti sono declinati nel Vademecum operativo, pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

123. Il Manager di Rete, di cui al punto 8 dell'Alleg. A della Determinazione G04816 del 9 maggio 2016, può essere costituito da una struttura composta da più persone e, nel caso specifico, da un organo decisionale previsto nell'atto costitutivo della Rete?

Nel caso in specie, in considerazione della complessità del progetto e della elevata numerosità delle imprese aderenti che stanno valutando di costituirsi come Rete soggetto, le funzioni del Manager di Rete previste dal citato punto 8 possono infatti essere adeguatamente assolte soltanto da una struttura composta da più persone.

In caso di risposta affermativa, tutti i componenti di tale organo decisionale devono essere in possesso dei requisiti previsti dal punto 8 o può essere sufficiente che i requisiti ricorrano per soltanto alcuni di essi?

L'articolo 8, dell'Avviso Pubblico fa riferimento alla figura del Manager quale professionalità individuale.

L'Avviso Pubblico prevede anche la facoltà di assegnazione del supporto tecnico della Rete (progettuale, attuativo, gestionale, ecc.) a soggetti collettivi diversi dal Manager (quali centri di servizio, società di progettazione, di consulenza, ecc.).

La previsione è contenuta all'articolo 7, comma 4 (Macro Area 1 - Governance e manager di rete) al punto 2 lì dove, a fini esclusivamente esemplificativi, si citano i CAT (del commercio) ed i CSA (dell'artigianato), senza che ciò determini comunque limiti nella scelta dell'ente cui affidare il supporto tecnico della Rete.

Il rapporto di collaborazione instaurato con il manager di Rete prescelto, non preclude al medesimo soggetto di utilizzare una propria struttura organizzata, tenendo ben presente che l'attività di tale struttura non modifica i limiti di spesa previsti a favore del Manager (max 15.000 euro), né può essere ritenuta spesa ammissibile.

124. L'atto notarile con il quale si costituisce la Rete può essere stipulato in presenza di un ridotto numero di imprese, anche inferiore alle 30 unità così come previsto dall'art. 5 comma 5 del Bando, ferma restando, al momento della richiesta di erogazione della seconda tranche di finanziamento regionale, l'avvenuta adesione alla Rete di tutte le imprese incluse nella domanda di partecipazione al bando?

Per quel che riguarda il soggetto promotore, l'Avviso Pubblico in oggetto, all'articolo 5, comma 5 (citato), prevede solo che il soggetto promotore non possa essere costituito da un numero di attività economiche inferiore a 30 unità. Il medesimo Avviso Pubblico non prevede in alcuna sua parte la possibilità di costituire una Rete con meno di 30 attività economiche, pena la revoca del finanziamento (mancanza di requisiti).

Con riferimento alla forma del Contratto di Rete soggetto, sulla base di quanto consentito dalle norme di settore, è possibile procedere alla sua costituzione con modalità già descritte in precedenza (FAQ n. 111), attraverso l'adesione immediatamente successiva (mediante deposito di firma presso la CCIAA) al rogito dell'atto costitutivo di quelle imprese (pur aderenti alla Rete) che non sono riuscite a sottoscriverlo.

125. Nel nostro progetto abbiamo previsto la figura del manager di rete inviando contestualmente il cv della persona individuata e destinando il 15% del budget totale alla copertura delle relative spese.

Ora in fase di implementazione del programma vorremmo invece optare per l'affidamento della fornitura del supporto tecnico a una cooperativa avvalendoci sempre, attraverso la stessa delle competenze della persona che era stata identificata come manager. Non faremmo variazioni nel piano finanziario destinando le stesse somme previste per il manager di rete alla copertura delle spese per la fornitura di tale servizio da parte della cooperativa. Possiamo procedere in tal senso? Vi è tale flessibilità nella possibilità di optare per il supporto tecnico quando nel progetto avevamo originariamente indicato invece la figura del manager?

L'articolo 17, comma 2, lettera b), dell'Avviso Pubblico in oggetto, prevede che nel caso di variazioni del Programma di Rete, esse sono consentite qualora interessino non più del 10% dell'intero complesso degli interventi previsti dal programma medesimo, mediante una comunicazione alla Direzione regionale competente.

Nel caso di specie, la modifica proposta (non di carattere finanziario, né in variazione di interventi già programmati) è relativa alla modifica di nominativo del manager di Rete. Si è dunque al di fuori dalle fattispecie previste dal citato articolo 17, commi 2 e 3, dell'Avviso Pubblico.

E' possibile dunque comunicare, da parte del soggetto beneficiario, alla regione la variazione descritta, tramite Pec: [commercioeservizialconsumatore@regione.lazio.legalmail.it](mailto:commercioeservizialconsumatore@regione.lazio.legalmail.it)

Si ricorda, infine, che l'articolo 8 dell'Avviso Pubblico, stabilisce che il rapporto di collaborazione con il manager di rete fa riferimento ad una relazione negoziale da stipulare tra soggetto promotore e singole figure professionali. Diversamente, la rete può optare per un contratto di collaborazione con società di consulenza come previsto all'articolo 7, comma 4, Macro Area 1, punto 2).

126. Nel vademecum non sembra sia contemplata l'ipotesi che altre imprese manifestino la volontà di aderire alla Rete prima della formale costituzione della stessa.

Si prevede infatti, con l'allegato 1/A, la possibilità di SOSTITUZIONE di imprese che avevano già manifestato la volontà di adesione e che recedano, e con l'Allegato 1/B, che nuove attività possano aderire soltanto SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE del soggetto promotore.

Ma è possibile far aderire alla RETE anche altre imprese oltre quelle già incluse nell'allegato C del Programma?

E nel caso, oltre alla manifestazione di interesse quale altro documento dovremmo inviare alla Regione Lazio?

L'articolo 5, comma 3, lettera a), dell'Avviso Pubblico in oggetto prevede la possibilità, successivamente alla costituzione formale del soggetto promotore, di adesione, allo stesso, di ulteriori attività economiche, senza limiti di numero o settori se non quelli previsti dall'Avviso medesimo.



L'adesione di nuove attività (aggiuntive rispetto quelle che hanno sottoscritto la lettera di intenti) al soggetto promotore è consentita, dunque, in un momento formalmente successivo alla costituzione del soggetto promotore.

Nel caso altre imprese manifestino la volontà di aderire successivamente al soggetto promotore, non vi è altra documentazione da inviare se non quella prevista dal citato Vademecum operativo.

127. All'interno del progetto sono stati inseriti degli interventi effettuati direttamente dal Comune e completamente a suo carico. Tali interventi sono integrativi e/o complementari alle attività previste all'interno del Programma di Rete:

- Nel caso in cui il Comune riducesse o non potesse realizzare gli interventi inseriti nella richiesta cosa potrebbe comportare a livello di finanziamento regionale? (resta sempre inteso che la Rete o il Comune comunicheranno tali modifiche prima dell'inizio delle attività)

- Nel caso in cui il Comune avesse già iniziato o provveduto alla realizzazione degli interventi prima della data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione del finanziamento (art.9, co.4) sono comunque ritenuti validi ai fini dell'attuazione del progetto di rete presentato?

Nel caso di modifiche al programma di Rete, l'articolo 17 dell'Avviso Pubblico prevede la possibilità di variare il programma nei limiti percentuali indicati, attraverso una procedura di comunicazione o autorizzazione.

Nel caso specifico occorrerà, quindi, valutare i limiti e le forme dell'eventuale difformità rispetto al programma di Rete presentato.

Qualora invece il comune avesse in parte già realizzato o avviato interventi (previsti nel programma di Rete, ma finanziati con risorse diverse da quelle regionali) in un periodo antecedente la pubblicazione sul BURL della graduatoria (14 giugno u.s.), occorrerebbe procedere all'esame specifico del caso interessato.

La FAQ n. 62, punto 4, afferma, infine, che: "...eventuali ridimensionamenti dell'investimento programmato, fanno riferimento esclusivo agli interventi e alle azioni (o parti di essi) finanziati esclusivamente con risorse regionali. In sintesi, il mancato co-finanziamento (aggiuntivo rispetto a quello pubblico) totale o parziale, non inciderà sul resto della programmazione, **a meno che ciò non renda inattuabile le altre azioni previste**" (nel programma di rete).

128. Il Manager di Rete può corrispondere al Legale rappresentante della Rete e in questo modo ricevere il compenso previsto e inserito nel piano dei costi?

L'art. 8 dell'Avviso Pubblico in oggetto, al comma 2, indica le tipologie di attività del Manager, ed al comma 3, stabilisce che il medesimo, individuato dal soggetto promotore, per lo svolgimento delle descritte attività, stipula appositi incarichi di lavoro, collaborazione, consulenza o professionali con il soggetto promotore medesimo.

Non vi sono norme di impedimento a deleghe e/o procure al Manager di Rete, relative alla rappresentanza verso terzi o per specifici incarichi o negozi.



